



TRIBUNALE DI NOVARA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA

UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI NOVARA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

UFFICIO DISTRETTUALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI NOVARA

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, l'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Novara, l'Ordine degli Avvocati di Novara, l'Ufficio Distrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Novara,

d'intesa

sentita la Camera Penale di Novara;

stabiliscono le seguenti modalità attuative della procedura di applicazione delle pene sostitutive brevi, ex artt. 20 *bis* c.p., 545 *bis* c.p.p. e L. 689/1981, come introdotti e modificati da d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30/10/2022.

Premessa

Con l'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 che ha introdotto gli artt. 20 *bis* c.p. e 545 *bis* c.p.p. e riformulato la L. 689/1981, è stata prevista la possibilità, per il Giudice, di applicare le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Le innovazioni normative introdotte hanno, da un lato, la finalità di individuare una risposta sanzionatoria individualizzata, confacente alla funzione rieducativa della pena e, dall'altro, la finalità di deflazionare il carico delle Corti di Appello e della Magistratura di Sorveglianza.

Considerata, quindi, la rilevante novità apportata e le conseguenze che possono avere sulla Giurisdizione nonché sull'attività amministrativa di cancelleria e dell'ufficio di esecuzione penale esterna, si rende necessario instaurare buone prassi tra tutti i soggetti interessati per agevolare l'utilizzo delle risorse e facilitare l'applicazione della novella.

1

1. Adempimenti del difensore.

Il difensore, di fiducia o ufficio, munito di procura speciale per la richiesta o per il consenso alle pene sostitutive può

a) **domandare** l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella prescelta dalla parte;

b) **acconsentire** alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545 *bis* c. 1 c.p.p., dà avviso che sussistono condizioni per procedere alla sostituzione;

c) in caso di **applicazione pena ex artt. 444 e ss. c.p.p.** depositare tutta la documentazione necessaria e concordare, col Pubblico Ministero, anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. L'applicazione dell'art. 448 c. 1 *bis* c.p.p. (con sospensione del processo e fissazione di una nuova udienza) è riservata a casi strettamente necessari.

In ogni caso, il difensore si impegna a depositare tutta la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza ed a fornire tutti gli elementi utili per la definizione della pena sostitutiva (ad es., contratti di lavoro e buste paga recenti; documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile ove espriare la pena ed il consenso dei conviventi; documentazione relativa alle condizioni reddituali; documentazione attestante le condizioni soggettive di cui all'art. 58 c. 4 L. 689/1981; iscrizione a corsi di studio o di formazione). Inoltre, deve essere depositata la documentazione relativa alla disponibilità dell'ente ove svolgere i lavori di pubblica utilità (l'ente deve essere convenzionato con gli uffici giudiziari).

Segnatamente:

a) in caso di richiesta di applicazione della **pena pecuniaria sostitutiva**, potrà essere prodotta tutta la documentazione relativa alle condizioni reddituali e patrimoniali dell'imputato, nonché tutti i documenti utili a commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione di cui all'art. 133 *ter* c.p.; l'interessato *potrà* depositare, in alternativa, **autocertificazione** relativa alla sua condizione reddituale e patrimoniale; in ogni caso l'interessato *dovrà* produrre **autocertificazione** attestante l'insussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento del beneficio;

b) in caso di richiesta di applicazione del **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, dovrà essere indicato l'ente ove svolgere i lavori, nonché allegata la dichiarazione di disponibilità e l'eventuale programma con mansioni e orari. Sarà, quindi, facoltà dell'interessato o del difensore reperire la disponibilità dell'ente, producendo la dichiarazione di disponibilità dello stesso già in sede di conclusioni. In mancanza di dichiarazione di disponibilità dell'ente il giudice potrà discrezionalmente assegnare direttamente all'imputato l'ente presso cui dovrà svolgere i LPU ovvero concedere il differimento dell'udienza al fine di interpellare l'UEPE competente per territorio per l'individuazione dell'ente disponibile;

c) in caso di richiesta di applicazione della **detenzione domiciliare sostitutiva**, dovranno essere indicate le esigenze di uscita dal domicilio (anche gli orari di uscita e rientro) per ragioni di famiglia, studio, salute e lavoro nonché per altre esigenze previste dalla legge;

dovrà essere prodotta tutta la documentazione relativa alla idoneità del domicilio nonché tutte le informazioni utili per consentire la decisione immediata al Giudice, senza interpellare l'U.E.P.E. La disponibilità del domicilio idoneo può essere ritenuta anche sulla base della documentazione ritenuta sufficiente in caso di applicazione degli arresti domiciliari; laddove sia ritenuta insufficiente, il Giudice può chiedere un accertamento specifico all'U.E.P.E. o alle Forze dell'Ordine che risponderanno entro 15 giorni;

d) in caso di applicazione della **libertà sostitutiva**, dovranno essere indicate le eventuali attività che l'imputato intende svolgere durante il giorno; in tale pena sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'U.E.P.E. con cui il difensore deve interloquire.

Il difensore, inoltre, dovrà trasmettere all'U.E.P.E., laddove investito dal Giudice della richiesta, tutta la documentazione già prodotta all'A.G. nonché l'ulteriore documentazione richiesta ex art. 545 c. 3 *bis* c.p.p.

La trasmissione deve avvenire a mezzo PEC con indicazione, nell'oggetto della mail, delle generalità dell'imputato e del numero del procedimento (nome, cognome, data di nascita). Il difensore, inoltre, deve indicare anche i contatti telefonici -sia propri che della parte- per facilitare le comunicazioni.

2. Adempimenti del Giudice.

Dopo la lettura del dispositivo, in caso di sussistenza di tutte le condizioni previste *ex lege*, il Giudice avverte l'imputato o il difensore munito di procura speciale della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata con la pena sostitutiva e sente il Pubblico ministero.

Laddove non ritenga sussistenti le condizioni di legge, il Giudice dà atto a verbale dell'esistenza di cause ostative ex art. 59 L. 689/1981. Se la parte non consente alla sostituzione, il Giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.

L'assenza fisica dell'imputato ovvero la mancanza di procura speciale da parte del difensore, alla lettura del dispositivo, non sono motivo di differimento dell'udienza che, in ogni caso, il Giudice può concedere **discrezionalmente**, su giustificata istanza della difesa e previa interlocuzione con il PM.

In caso di consenso dell'imputato e in caso di sussistenza di tutte le condizioni previste per legge, il Giudice:

a) in caso di **applicazione di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente l'ammontare giornaliero della pena: in caso affermativo, sostituisce la pena e pronuncia il nuovo dispositivo, anche con l'eventuale rateizzazione. Il valore giornaliero e la sua commisurazione saranno indicati nella parte motiva della sentenza;

b) in caso di **applicazione di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, il Giudice può pronunciare il nuovo dispositivo (si tenga presente che in questi casi non è necessario il programma dell'U.E.P.E.);

c) in caso di **applicazione di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione è sufficiente a determinare i contenuti della detenzione, il Giudice pronuncia immediatamente il nuovo dispositivo, con la indicazione delle prescrizioni generali e delle condizioni di fatto specifiche, previamente indicate dalla difesa o dall'imputato. La pena sostitutiva sarà dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di Sorveglianza che potrà chiedere il programma specifico all'U.E.P.E.

d) in caso di **applicazione di semilibertà sostitutiva**, il Giudice acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'U.E.P.E. che individuerà anche l'istituto di pena prossimo al condannato, ex art. 55 c. 2 L. 689/1981.

Laddove il difensore in sede di conclusioni abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena detentiva breve, il Giudice pronuncia **un solo dispositivo**.

Se, invece, il Giudice non può decidere immediatamente, il processo sarà sospeso e sarà fissata una nuova udienza ex art. 545 *bis* c.p.p. per acquisire tutte le informazioni dalle Forze dell'Ordine, la documentazione di cui all'art. 545 *bis* c. 2 e il programma di trattamento dell'U.E.P.E. solo (nei casi di detenzione domiciliare sostitutiva o di semilibertà sostitutiva); inoltre, il Giudice può acquisire le certificazioni di malattia, invalidità, infermità e altre condizioni soggettive ovvero le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o di gioco d'azzardo e il programma in corso ovvero il programma cui l'imputato intende sottoporsi.

In caso di processo a carico di **più imputati**, il Giudice dovrà disporre lo stralcio delle posizioni con pena sostitutiva, in caso di impossibilità di definizione contestuale delle relative richieste.

Il Giudice, quindi, provvederà al deposito della motivazione della sentenza nel rispetto dei termini decorrenti dalla lettura del secondo dispositivo e, in caso di stralcio, provvederà al deposito della motivazione nei termini indicati nel primo dispositivo, per gli imputati per cui non si è proceduto ex art. 545 *bis* c.p.p.

La motivazione della sentenza -in caso di condanna- potrà essere del tutto sovrapponibile, salvo le indicazioni relative al riconoscimento o meno della pena sostitutiva. Inoltre, nelle sentenze con cui è stata disposta la sostituzione della pena detentiva breve con i lavori di pubblica utilità, il Giudice dovrà indicare anche il termine entro cui l'imputato dovrà iniziare i lavori dopo la definitività della sentenza.

Ancora, nell'epigrafe della sentenza, il Giudice dovrà specificare, accanto al numero del procedimento, che trattasi di "*procedimento stralciato, a seguito di separazione processuale disposta dopo la lettura del dispositivo*".

In tutti i casi, l'U.E.P.E. dovrà essere interpellato solo ove necessario e, in particolare, per:

- acquisire informazioni sull'imputato utili a determinare le condizioni della pena sostitutiva;

- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o della detenzione domiciliare, quando sia necessario decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

3. Adempimenti della Cancelleria.

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'U.E.P.E. territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo (con indicazione, altresì, dell'utenza telefonica e dell'indirizzo e-mail se emergenti dagli atti);
- il difensore nominato e i suoi recapiti (indirizzo pec; numero telefonico);
- il capo di imputazione;
- eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato o dei coimputati;
- la richiesta avanzata dal Giudice;
- data di rinvio dell'udienza ex art. 545 *bis* c.p.p.;

Nel caso in cui sia disposto lo **stralcio** di alcune posizioni, la cancelleria provvede alla formazione di un nuovo fascicolo (con indicazione di un nuovo numero di procedimento) in cui inserirà copia conforme del dispositivo.

Solo **al passaggio in giudicato della sentenza**, la cancelleria trasmetterà all'U.E.P.E. e alle Forze dell'Ordine **le sentenze con pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, nonché i decreti penali di condanna su cui si è provveduto ex art. 459 c. 1 *ter* c.p.p.**

Le sentenze **irrevocabili** con detenzione domiciliare sostitutiva o con semilibertà sostitutiva saranno comunicate -a cura dell'ufficio del Magistrato di Sorveglianza- **solo al momento dell'esecuzione**. L'eventuale impugnazione sarà comunicata solo nel caso in cui l'U.E.P.E. abbia predisposto il programma.

4. Adempimenti dell'U.E.P.E.

L'U.E.P.E., una volta ricevuta la richiesta dalla cancelleria,

- a) apre il fascicolo con la documentazione ricevuta e acquisisce la documentazione inviata dalla difesa oltre che quella trasmessa dall'A.G.;
- b) effettua le ricerche necessarie e redige il programma di trattamento, se richiesto per detenzione domiciliare sostitutiva e semilibertà;
- c) riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per i lavori di pubblica utilità e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ex art. 63 L. 689/1981, e delle relative prescrizioni;
- d) restituisce le informazioni o la relazione al Giudice che procede o al difensore per l'eventuale integrazione con memoria ex art. 545 c. 2 c.p.p.;




5




e) garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il Giudice segnali che il processo è carico di detenuti.

Novara 21 luglio 2023


Il Procuratore della Repubblica

Dr. Giuseppe Ferrando


Il Presidente del Tribunale ff

Dr. Gianfranco Pezone

Il Magistrato di Sorveglianza di Novara


dott.ssa Marta Criscuolo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Novara

Avv. Giulia Ruggerone



per il Direttore dell'UDEPE di Novara dott.ssa Francesca D'Aquino

La Capo Area MSC UDEPE di Novara

dott.ssa Carla Ceresa

